



# *Ministero dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n° 53673

VISTI gli artt. 45 e 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificati rispettivamente dagli artt. 111 e 197 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2148 ,in data 10 giugno 2004,con il quale la ditta Detas S.p.A.,con sede in Via Treponti 29-Rezzato (BS),ha ottenuto l'approvazione del misuratore di velocità denominato "Lasercam II" equipaggiato con fotocamera Olympus C2100UZ;

VISTO il decreto dirigenziale n.4071,in data 7 dicembre 2004,con il quale la ditta Detas ha ottenuto l'estensione di approvazione del misuratore di velocità denominato "Lasercam II", alla versione senza macchina fotografica denominato "Prolaser III";

VISTO il decreto dirigenziale n.1980,in data 1 agosto 2005, con il quale la ditta Detas S.p.A. ha ottenuto l'estensione di omologazione del misuratore di velocità "Lasercam II" ad una versione equipaggiata con fotocamera Olympus C 770 Ultra Zoom;

VISTA l'istanza in data 18 dicembre 2006, pervenuta a questo Ufficio in data 2 marzo 2007, e successivamente integrata,della Ditta Detas S.p.A., tesa ad ottenere l'estensione dell'approvazione concessa con il decreto dirigenziale n.2148 del misuratore di velocità denominato "Lasercam II", ad una versione con unità di ripresa video Panasonic modello VDR-D 310 EG, denominata "Prolaser video" ,in luogo della macchina fotografica;

VISTE la relazione tecnica e le specifiche tecniche trasmesse dal richiedente, dalle quali si desume che la versione denominata "Prolaser video" è identica alla versione già omologata con il richiamato decreto, per quanto attiene al misuratore di velocità,che rimane sempre il medesimo,e si differenzia unicamente per l'inserimento dell'unità di ripresa video al posto della fotocamera, e tale modifica non interferisce con la corretta rilevazione della velocità ;

VISTA la nota n.0034819,in data 11.4.07,con la quale questa Direzione ha evidenziato la necessità che sia resa nota preliminarmente ai potenziali utilizzatori che la distanza tra l'apparecchio di rilevazione e il veicolo, per l' identificazione della targa del veicolo stesso è di regola compresa tra i 50 e i 70 metri ;

CONSIDERATO che la ditta ha trasmesso una versione aggiornata del manuale d'uso nel quale è riportato il limite di utilizzo richiesto da questa Direzione;

## **D E C R E T A**

**Art. 1.** E'concessa alla ditta Detas S.pA., con sede in Via Treponti 29 - Rezzato (BS), l'estensione dell'approvazione rilasciata con D.D. n.2148,in data 10 giugno 2004,del misuratore di velocità denominato "Lasercam II", alla versione con unità di ripresa video Panasonic modello VDR-D 310 EG ,denominata "Prolaser video", con la prescrizione che sull'apparecchiatura sia apposta una targhetta che richiami l'attenzione degli operatori perché sia evitato l'uso improprio dell'apparecchiatura stessa, quale il puntamento verso il volto delle persone a breve distanza;

**Art. 2.** Il dispositivo dovrà essere commercializzato insieme al manuale d'istruzioni del dispositivo,nella versione aggiornata e depositata presso questo Ufficio.

**Art. 3.** Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto e del decreto n.2148 del 10 giugno 2004,nonché il marchio del fabbricante.

**Art. 3.** Il presente decreto ha la stessa validità temporale prevista per il misuratore di velocità denominato "LasercamII" approvato con D.D. 2148 in data 10 giugno 2004 .

Roma, 5.6.07

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**